

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

<b>COMMISSIONI RIUNITE (VIII E IX):</b>	
<i>In sede referente</i> . . . . .	Pag. 1
<b>AFFARI COSTITUZIONALI (I):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 4
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 4
<b>AFFARI INTERNI (II):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 5
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 7
<b>AFFARI ESTERI (III):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 8
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 8
<b>GIUSTIZIA (IV):</b>	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 9
<b>BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):</b>	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 11
<b>FINANZE E TESORO (VI):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 12
<b>DIFESA (VII):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 14
<b>LAVORI PUBBLICI (IX):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 15
<b>TRASPORTI (X):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 17
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 18
<b>INDUSTRIA (XII):</b>	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 18
<b>LAVORO (XIII):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 20
<b>IGIENE E SANITÀ (XIV):</b>	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 21
ERRATA CORRIGE . . . . .	» 25
CONVOCAZIONI . . . . .	» 26

### ISTRUZIONE (VIII) E LAVORI PUBBLICI (IX)

#### Commissioni riunite.

#### IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 2 MARZO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente dell'VIII Commissione* ERMINI. — Intervengono il Ministro della pubblica istruzione, Gui, il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Caleffi e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

#### DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario per l'intervento per il quinquennio 1966-70 » (*Approvato dal Senato*) (3509);

PITZALIS: « Norme integrative della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, recante disposizioni per l'edilizia scolastica » (2169).

Le Commissioni riunite VIII e IX proseguono l'esame dei provvedimenti concernenti il piano quinquennale per l'edilizia scolastica e universitaria.

Il deputato Finocchiaro, relatore per l'VIII Commissione, si sofferma sulle principali considerazioni emerse nel corso del dibattito riservandosi di intervenire sulle questioni di carattere più marginale nel corso dell'esame degli articoli. Quanto al timore da più parti espresso che il disegno di legge in esame tenda a limitare l'autonomia degli Enti locali, contesta che questa sia la finalità che il provvedimento si prefigge. Mentre a suo avviso occorre accentuare la democratizzazione degli organi in fase di programmazione, riserve espresse sui compiti dei suddetti organi nella fase esecutiva. Anche se esistono molti comu-

ni autosufficienti, occorre tuttavia venire incontro a quelli che non sono in grado di soddisfare le esigenze del settore (soprattutto per l'inefficienza degli uffici tecnici). L'intervento, quindi, deve essere concepito in senso strettamente unitario.

Quanto poi alla questione sollevata circa i contributi da erogare agli Enti locali che hanno mezzi necessari, è dell'opinione che la questione sia da collegare al problema dei contributi in conto capitale per il completamento delle opere già ammesse a contributo. Se si accettasse il principio citato, certamente se ne avvantaggerebbero i comuni che hanno già avuto finanziamenti per opere nel settore in esame. Occorre a suo avviso stabilire una scala di priorità dei fabbisogni e di considerare con cautela la possibilità di un ritorno alla formula mista solo per alcuni casi, per non correre il rischio di non venire incontro agli effettivi fabbisogni delle zone più depresse del Paese.

Dopo aver osservato che esiste senza dubbio il problema della macchinosità delle procedure (che potrebbe essere in parte risolto riducendo i termini soprattutto nella fase della programmazione), in merito alle perplessità sollevate sulla insufficienza degli stanziamenti, rileva che esistono difficoltà obiettive di bilancio e di mercato finanziario. Occorre inoltre valutare con opportunità la possibilità di trasferimenti da un capitolo all'altro del bilancio del Ministero della pubblica istruzione a favore dell'edilizia scolastica e tener per fermo che, in caso di incremento del reddito nazionale, il 22 per cento sia destinato alla scuola per non scendere al di sotto dei livelli attualmente raggiunti.

Sulla questione delle sovrintendenze esprime perplessità sulla loro istituzionalizzazione giacché ravvisa l'opportunità di considerare le sovrintendenze investite di una più ampia funzione e di compiti più estesi.

In merito alle osservazioni espresse sul fatto che lo Stato, con il provvedimento in esame, assume a totale suo carico l'onere dell'edilizia scolastica, è dell'avviso che ciò non costituisce un fatto negativo perché si tende a soddisfare i bisogni del settore secondo scale di priorità determinando opportuni interventi ed eliminando le storture esistenti (a suo parere l'intervento dello Stato non dovrebbe essere limitato al solo quinquennio).

Dopo aver rilevato di non condividere l'opinione di coloro che hanno auspicato contributi per istituti privati e per le libere università, illustra quale deve essere l'esatto concetto di prefabbricazione cui si informa

il disegno di legge ed esprime perplessità sul sistema degli appalti obbligatori che, a suo avviso, concorrono a prefigurare forme inaccettabili di privilegio. Quanto alla complessità delle procedure, ribadisce ancora una volta che il provvedimento ha carattere sperimentale e che, introducendo per la prima volta il principio della programmazione di settore, occorre rispettare certi termini e certi stadi (anche se in fase di esame degli articoli in un certo senso potranno essere ritoccati).

Dopo aver osservato che il concetto di distretto scolastico potrebbe essere opportunamente introdotto nel disegno di legge n. 3509, è dell'opinione che sullo stesso o sui consorzi di scuole di secondo grado auspicati da varie parti, sarebbe opportuno lasciare l'iniziativa alle Commissioni provinciali.

Sulla proposta quindi avanzata circa lo stralcio della parte del provvedimento che concerne l'edilizia universitaria, è dell'avviso che occorre ponderare seriamente sul problema di alcuni bisogni indilazionabili dell'Università e sulla priorità di questi interventi. Propone, in merito, una soluzione intermedia per coprire i fabbisogni più urgenti e lo stato di necessità assoluta per certi Atenei, stralciando i finanziamenti del primo biennio e riordinando quelli previsti per il triennio successivo, considerandolo una vera e propria programmazione di settore.

Concorda quindi con quanto suggerisce la I Commissione affari costituzionali sull'opportunità, ai fini di meglio assicurare il controllo da parte del Parlamento, di predisporre una relazione annuale sulla programmazione in materia di edilizia scolastica da allegare al bilancio di previsione dello Stato. Si riserva infine di dare una adeguata risposta alle questioni marginali sollevate nel corso del dibattito (spese e manutenzioni dei locali a carico dei comuni e delle province; rappresentanza del personale insegnante e dei presidi in seno agli organismi centrali; presenza degli urbanisti nei comitati centrali e regionali; criteri oggettivi per l'affidamento degli incarichi a liberi professionisti), nel corso dell'esame degli articoli.

Il deputato Calvetti, relatore per la IX Commissione, dopo essersi compiaciuto dell'ampio e sereno dibattito svoltosi sui provvedimenti in esame, richiama l'attenzione su alcuni aspetti che solo apparentemente sembrano marginali: il problema delle aree fabbricabili; l'aspetto qualitativo della legge in riferimento alle linee direttive del piano Gui, il problema del fabbisogno dei posti-alunno. Dopo aver osservato che ogni rilevazione, per

quanto accurata in questo settore non può dar garanzia di assoluta precisione, concorda con quanto stabilisce l'articolo 10 del disegno di legge in merito ai compiti di rilevazione, di ricerca e di sperimentazione attribuiti al centro studi per l'edilizia scolastica.

In merito agli organi e alle procedure, ritiene si possa venire incontro alle perplessità emerse sulla loro complessità semplificando il più possibile, e tuttavia favorendo il più stretto collegamento, con i comitati regionali per la programmazione. Si compiace del fatto che un generale consenso sia stato espresso sulla assunzione totale di oneri a carico dello Stato, che fa registrare un indubbio, sostanziale progresso nei confronti del vecchio sistema di partecipazione agli oneri derivanti dai mutui, e tuttavia non può non far presente come l'intervento dello Stato — anche sostitutivo quando necessario — non possa e non debba risolversi in un affievolimento delle competenze degli Enti locali (competenze che non vanno meccanicamente riferite alla sola fase della costruzione). Ci sono da considerare al riguardo anche ragioni di pratica convenienza: si consideri per esempio quanti finanziamenti non si sono convertiti in costruzione (proprio nelle zone più bisognose) anche probabilmente per il mancato diretto, insostituibile concorso dell'Ente locale.

Si sofferma poi ad illustrare il ruolo degli Enti locali nella fase della programmazione, segnalando i problemi posti dalla completa applicazione del principio, suggerendo l'opportunità di segnalare i fabbisogni attraverso l'indicazione dei posti-alunno, e proponendo una prima fase programmatica che, utilizzando la Commissione provinciale introdotta dal Senato, faciliti il compito dei Comitati regionali, assecondando al tempo stesso le legittime aspirazioni degli Enti locali minori.

Per quanto attiene al Centro studi per l'edilizia scolastica, istituito nel 1952, e sulle funzioni del quale alcune perplessità sono state espresse in fase di discussione, chiarisce come — a suo avviso — funzioni tipiche del Centro siano quelle attinenti alla metodologia delle rilevazioni, alla riqualificazione degli edifici, alla ricerca e sperimentazione di forme nuove di edilizia scolastica.

Si sofferma poi sul problema dell'acquisizione delle aree, facendo presente innanzitutto che gli Enti locali difficilmente dispongono di un patrimonio adeguato, e che ciò rende ancor più necessaria una disciplina legislativa intesa a facilitare l'acquisizione delle aree in questione: da questo punto di vista la legislazione vigente, se sottoposta ad

accurata analisi, rileva la propria inadeguatezza; si aggiunge a questo il problema della idoneità delle aree, su cui anche il relatore si sofferma, rammentando tra l'altro la rilevazione della Commissione di indagine sul rapporto superficie-alunno.

Un accenno specifico è dedicato all'edilizia prefabbricata, alla legislazione ad essa relativa, alle esperienze sinora compiute, per dedurne che il problema va visto e impostato nel tempo e con riguardo agli elementi dei prezzi e della funzionalità.

Per quanto riguarda l'edilizia universitaria, dopo essersi associato alla richiesta unanime della conferenza dei Rettori in merito alle provvidenze da destinare anche alle università libere, giudica infondata l'adombrata proposta di stralcio dei finanziamenti relativi, poiché essa condurrebbe ad un ingiustificato, irrimediabile ritardo nella soddisfazione delle esigenze che l'Università esprime.

Conclude sottolineando il carattere profondamente riformatore del provvedimento in esame, capace — a suo avviso — di predisporre le infrastrutture indispensabili per promuovere il progresso civile e sociale ipotizzato nel piano della scuola. Aggiunge che, proprio in quanto sperimentale, la legge non esaurisce il più vasto problema del ruolo da attribuire — nelle diverse fasi della programmazione edilizia scolastica — ai comuni, alle province, alle regioni, in un modo che la loro autonomia lungi dall'essere compressa, ne risulti invece esaltata e valorizzata.

Il Ministro Gui, dopo essersi compiaciuto del carattere sereno e penetrante al tempo stesso della discussione svoltasi, individua i due elementi qualificanti ed innovatori del provvedimento nel concetto di programmazione sistematica, e nell'entità dell'intervento, nonché nell'assunzione di tutto l'onere da parte dello Stato (sia pure con un limite sperimentale di cinque anni, dovuto anche al particolare tipo di finanziamento disposto con ricorso al mercato finanziario). Descrive poi il lungo e complesso lavoro preparatorio che ha condotto il provvedimento — collegato da una parte alle risultanze della Commissione di indagine e dall'altra dal programma economico nazionale — ad esaurire la prima parte del suo iter, attraverso l'analisi e l'approvazione da parte del Senato. Erano stati presentati contestualmente, all'altro ramo del Parlamento, sia il provvedimento in questione che i due disegni di legge relativi al piano finanziario per la scuola ed all'istituzione di sovrintendenze scolastiche interprovinciali. Il Senato, mentre approvava il piano finanziario, ritene-

va invece di incorporare direttamente in questo disegno di legge le disposizioni relative alle sovrintendenze scolastiche interprovinciali, limitatamente però alla loro competenza edilizia, laddove ad esse erano state destinate — nell'originaria formulazione — più ampie competenze e più rilevanti compiti di decentramento, in rapporto soprattutto alle indifferibili esigenze di decentramento poste dalla nuova scuola media dell'obbligo.

Il disegno di legge distingue il momento della programmazione, che fa capo al Ministero della pubblica istruzione, ed il momento della esecuzione, che fa capo al Ministero dei lavori pubblici il quale vi può far fronte o attraverso gli Enti locali o attraverso istituti nazionali specializzati nel settore, o infine direttamente. Una accurata analisi delle disposizioni relative consente al Ministro di affermare che il ruolo degli Enti locali risulta esaltato e non già mortificato, rispetto al vigente ordinamento, e che pertanto le perplessità espresse al riguardo non risultano sostenute da motivazioni attendibili.

Dopo aver accennato all'edilizia universitaria, dichiarandosi contrario alla ipotesi di stralcio e persuaso che la elasticità delle strutture predisposte renderà senz'altro possibile l'adeguamento imposto dalla riforma universitaria, raccomanda alle Commissioni riunite una viva partecipe considerazione delle ragioni di urgenza del provvedimento.

Su proposta del deputato Codignola, ed allo scopo di sottoporre ad un primo esame gli emendamenti (di cui raccomanda una sollecita presentazione), il Presidente Ermini nomina un Comitato composto dai relatori Calvetti e Finocchiaro, nonché dai deputati Buzzi, Magri, Baroni, Illuminati, Todros, Codignola, Valitutti e Guarra, convocandolo per martedì 7 marzo, alle ore 11, e rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

## AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 2 MARZO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Vicepresidente TOZZI CONDIVI* — Interviene il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, De' Cocci.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Adeguamento degli organici del Ministero dei lavori pubblici » (3398);

CANESTRARI ed altri: « Norme integrative della legge 21 ottobre 1957, n. 1080, per l'in-

quadramento di geometri del Genio civile nel ruolo degli ufficiali idraulici » (399);

BONTADE MARGHERITA e BIANCHI GERARDO: « Unificazione del ruolo aggiunto degli ingegneri del soppresso Ministero dell'Africa Italiana col ruolo ordinario degli ingegneri del Genio civile » (440);

FODERARO: « Norme integrative dell'articolo 14 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, per la promozione alla qualifica di ufficiale idraulico capo » (778);

FODERARO e CAIAZZA: « Riapertura, a favore degli ufficiali idraulici, dei termini previsti dalla legge 22 ottobre 1961, n. 1143, per le promozioni in soprannumero » (2799).

Su proposta del Relatore, favorevole il Sottosegretario De' Cocci, la Commissione rinvia la discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,45.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 2 MARZO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Vicepresidente TOZZI CONDIVI*

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici » (*Parere alla VIII Commissione*) (3749).

Su proposta del Relatore Cavallari Nerino e dopo intervento del deputato Berloff, la Commissione esprime parere favorevole sul disegno di legge.

PROPOSTE DI LEGGE:

LAILOLO ed altri: « Riforma della RAI-Radiotelevisione italiana » (2128);

DE MARIA ed altri: « Riforma dell'ordinamento della Radiotelevisione italiana » (3072);

CALABRÒ: « Riforma dell'ordinamento della RAI-TV » (3220).

Il Relatore Tozzi Condivi, dopo aver illustrato il contenuto delle proposte di legge, si sofferma sui problemi di ordine costituzionale che i provvedimenti comportano. In relazione anche alle decisioni della Corte costituzionale, ritiene preliminarmente che l'esercizio radiotelevisivo, in via monopolistica da parte dello Stato, assicuri obiettività ed imparzialità nello spirito dell'articolo 21 della Costituzione.

Quanto al trasferimento del servizio radiotelevisivo ad ente pubblico o privato, ritiene che esso sia compatibile con la Costituzione, purché sia operato con atto legislativo.

Contesta la costituzionalità dell'attribuzione al Parlamento della nomina degli amministratori dell'ente, cui sia trasferito il servizio radiotelevisivo, perché in contrasto con il principio della divisione dei poteri, che nella Costituzione italiana trova esplicazione con la attribuzione al Parlamento di funzioni specificamente determinate. A suo avviso, la nomina da parte del Governo non sottrae al Parlamento l'esercizio del controllo, che esso esercita in via mediata con il controllo sul Governo ed in via immediata con l'esame delle relazioni sulla gestione presentata dalla Corte dei conti.

Si riserva, quindi, nel seguito dell'esame, di esprimere il parere sulle singole norme delle proposte di legge.

Il deputato Jacometti dichiara di non condividere l'opinione del relatore sulla non costituzionalità della nomina, da parte del Parlamento, degli amministratori dell'ente concessionario dei servizi radiotelevisivi, perché tale sistema assicurerebbe obiettività ed imparzialità alla gestione del servizio.

La Commissione, quindi, rinvià il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

DOSI e BIAGGI NULLO: « Norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1003);

STORTI ed altri: « Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernenti la istituzione, la composizione e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e l'ordinamento del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1343);

CERVONE ed altri: « Norme integrative della legge 3 aprile 1957, n. 233, istitutiva dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1399).

Su proposta del relatore Ruffini, dopo interventi dei deputati Bressani, Berloff, Mattarella, Jacometti, Cavallari Nerino e Almirante, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al testo unificato predisposto dalla Commissione di merito, condizionato alla soppressione degli articoli 16 e 17, alla introduzione di una norma che faccia salva la competenza primaria, attribuita alle Regioni a statuto speciale, alla istituzione di un ruolo statale per i segretari generali, cui possano accedere, mediante concorso nazionale, i vice direttori delle Camere di commercio, e alla osservanza dei principi fondamentali del pubblico impiego.

Il deputato Bressani dichiara di astenersi sul punto relativo alle competenze regionali per motivi di ordine tecnico.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

## AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 2 MARZO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente SULLO.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Salizzoni il Sottosegretario di Stato per l'interno, Amadei Leonetto e il Sottosegretario per la sanità, Volpe.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

RIGHETTI: « Riapertura dei termini delle leggi a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (*Approvata dalla II Commissione della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato*) (287/B);

GAGLIARDI ed altri: « Integrazioni e modificazioni della legislazione a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (2130).

Il Presidente comunica il parere favorevole della V Commissione che propone, tuttavia, una diversa indicazione della copertura. Propone quindi che la discussione si svolga sul testo della proposta Gagliardi n. 2130, il cui articolo 6 comporta l'assorbimento della proposta Righetti n. 287/B. La proposta è accolta ad unanimità.

Successivamente sono approvati gli articoli 1, 2, 3 nel testo del proponente.

Sull'articolo 4 si apre una breve discussione alla quale partecipano: il Sottosegretario Salizzoni, il quale esprime riserve rimettendosi alle decisioni della Commissione; il deputato Serbandini, il quale chiarisce che i beneficiari della norma sono diversi da quelli che fruiscono dell'assegno in base all'articolo 1; il relatore Gagliardi, il quale pur giustificando le riserve formulate dal Sottosegretario Salizzoni in relazione ad altre categorie di benemeriti, si esprime favorevolmente anche perché sul piano tecnico è assicurata la copertura; il Presidente Sullo, il quale propone un emendamento aggiuntivo.

L'articolo 4 è quindi approvato nel seguente testo:

« Ai cittadini italiani che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive

modificazioni, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenzza pari al minimo della pensione della previdenza sociale, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile e non usufruiscano di altra pensione o assegno a carico dello Stato, ivi compreso l'assegno di cui all'articolo 1 ».

Successivamente sono approvati gli articoli 5 e 6 nel testo della proposta e l'articolo 7 nel seguente nuovo testo suggerito dalla Commissione bilancio:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1967 in lire 40 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

È poi approvato un articolo aggiuntivo proposto dal deputato Serbandini del seguente tenore:

« Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, è sostituito dal seguente:

« Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta la presenza del Presidente e di almeno quattro membri votanti. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza e a parità di voti prevale quello del Presidente ».

Dopo breve discussione è invece ritirato dallo stesso deputato Serbandini un altro articolo aggiuntivo (relativo al criterio di liquidazione dell'assegno vitalizio di benemerenzza per coloro che siano titolari di pensione di guerra concessa per titolo diverso) in quanto la valutazione delle eventuali conseguenze finanziarie avrebbe comportato un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

La Commissione dopo aver dato mandato alla Presidenza di coordinare il testo degli articoli approva, infine, il provvedimento a scrutinio segreto.

La proposta Righetti n. 287/B s'intende pertanto assorbita.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di caserme per i vigili del

fuoco » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3792).

Il Presidente comunica che hanno trasmesso parere favorevole sul provvedimento, la V Commissione (Bilancio) e la IX Commissione (Lavori pubblici), la quale ultima si è espressa nei seguenti termini:

« Parere favorevole con suggerimento alla Commissione di merito di considerare la opportunità che sia previsto nel disegno di legge la richiesta del parere degli enti locali competenti sulle aree da destinare a caserme dei vigili del fuoco ».

Il Relatore Simonacci illustra quindi il provvedimento e ne raccomanda l'approvazione nel testo pervenuto dal Senato, pur dichiarandosi non insensibile al suggerimento proposto dalla IX Commissione.

Il Sottosegretario Amadei Leonetto, rappresentata l'urgenza del provvedimento, fa rilevare che nella prassi il parere dell'ente locale ha modo di esprimersi.

Si associano alle considerazioni del Sottosegretario e si dichiarano favorevoli all'approvazione del provvedimento i deputati Mattarelli Gino, Ferrari Virgilio, Greppi e Maulini, il quale tuttavia esprime qualche perplessità circa il sistema di finanziamento.

Sono quindi approvati senza modificazione gli articoli del disegno di legge. A conclusione dell'esame degli articoli, su proposta del relatore, la Commissione approva ad unanimità il seguente ordine del giorno:

« La Commissione,

nell'approvare il disegno di legge, tenendo conto che i poteri decisori attribuiti dalla vigente legislazione urbanistica agli enti locali esplicano la loro efficacia normalmente in fase successiva,

impegna il Governo

ad interpellare sulla scelta delle aree i comuni interessati prima di procedere alla progettazione ».

Il disegno di legge è infine approvato a scrutinio segreto.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

TOZZI CONDIVI e VERONESI: « Modifiche alle disposizioni in favore del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali Riuniti di Roma » (139).

Dopo una breve illustrazione da parte del relatore Mattarelli Gino, il quale si richiama alla esposizione fatta in sede referente ed

esprime parere favorevole all'approvazione del provvedimento e dopo che il Sottosegretario Volpe ha espresso il consenso del Governo, su proposta del Presidente, alla quale si associano i deputati Gambelli-Fenili e Lombardi Ruggero, la Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto composto dei deputati Ferrari Virgilio che lo presiederà, Mattarelli Gino, Cattaneo Petrini Giannina, Gambelli-Fenili e Borsari, con il compito di redigere un testo tenendo conto dei preannunciati emendamenti e dell'eventuale parere della Commissione sanità.

PROPOSTA DI LEGGE:

SERVADEI: « Concessione di un contributo annuo di 5 milioni di lire a favore della « Fondazione Domus Pascoli » con sede in San Mauro Pascoli (provincia di Forlì) (2984).

Il Presidente comunica che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sugli emendamenti proposti dal deputato Servadei.

La Commissione approva quindi gli articoli della proposta stessa con i suddetti emendamenti.

La proposta di legge è quindi votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,05.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 2 MARZO 1967, ORE 11,05. — *Presidenza del Presidente SULLO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Amadei Leonetto.

PROPOSTA DI LEGGE:

SCRICCIOLO ed altri: « Distacco della borgata « Lido di Follonica » dal comune di Piombino, in provincia di Livorno e sua aggregazione al comune contermini di Follonica in provincia di Grosseto » (1811).

Su proposta del deputato Borsari, il quale chiede il rinvio dell'esame del provvedimento, e dopo interventi dei deputati Piccinelli Mattarelli, del relatore Russo Spena e del Sottosegretario Amadei Leonetto, la Commissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento alla seduta di venerdì 10 marzo 1967.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, riguardante la sistemazione delle opere permanenti di ricovero già

costruite dallo Stato o a mezzo di enti locali » (*Parere alla VI Commissione*) (3687).

L'esame del provvedimento è rinviato per assenza del Relatore.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Norme per una nuova disciplina della materia urbanistica » (*Urgenza*) (3774);

COTTONE ed altri: « Disciplina urbanistica » (2892);

(*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Russo Spena.

Il relatore Russo Spena fa presente, preliminarmente, che il disegno di legge recante norme per la nuova disciplina in materia urbanistica tocca, e profondamente, la vita degli enti locali. In particolare la legge regola tanto i piani urbanistici comprensoriali, cioè di più comuni contigui, per i quali si prevede di applicare le disposizioni contenute nell'articolo 4 del testo unico della legge comunale e provinciale, sia i piani comunali, tanto che si tratti di piani regolatori generali, quanto di piani particolareggiati. Ai comuni di accelerata urbanizzazione è dedicato tutto il capo I del titolo IV della legge (regime statale transitorio), mentre per effetto del capo II dello stesso titolo è istituita, presso ogni comune di accelerata urbanizzazione, una gestione urbanistica sotto forma di speciale azienda municipalizzata.

In sostanza, la legge si presenta come un provvedimento che tende a regolare minutamente la vita degli enti locali per tutto ciò che attiene alla loro attività nella materia urbanistica. Senza negare la competenza di altra Commissione che si occupi degli aspetti prevalentemente tecnici del problema, il relatore ritiene perciò che la Commissione interni non possa limitarsi ad esprimere un mero parere, e che debba invece rivendicare la competenza primaria sul disegno di legge, in quanto questo modifica o integra l'attuale legislazione sulla municipalizzazione del 1925 e incide in modo determinante sul testo unico comunale e provinciale del 1934.

Conclude chiedendo che la Commissione voglia rivendicare la propria competenza primaria sul provvedimento.

Il Presidente, dopo interventi dei commissari di tutti i gruppi, favorevoli alla tesi del relatore, ricorda che già in altra seduta l'argomento era stato deliberato nello stesso senso e pone ai voti la proposta del relatore, che è accolta ad unanimità.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

### AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 2 MARZO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Lupis.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Contributo per la partecipazione italiana al primo Festival delle arti negre in Dakar » (3456).

Il relatore Vedovato riferisce sul disegno di legge, illustrandone le finalità e soffermandosi particolarmente sul significato della partecipazione italiana al Festival delle arti negre, sul successo che ha arriso al nostro intervento e sul valore artistico e culturale della sezione cinematografica che l'Italia ha curato. Conclude proponendo l'approvazione del disegno di legge.

Il deputato Lombardi Riccardo si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento, sottolineando il contenuto antirazzistico della manifestazione curata dal nostro Paese. Esprime perplessità sul sistema di copertura previsto nel disegno di legge.

Il deputato Scelba annunciando il suo voto favorevole al provvedimento, ritiene che l'approvazione di detto contributo non debba costituire un precedente che possa autorizzare implicitamente la partecipazione dell'Italia al prossimo Festival.

Il deputato Cantalupo esprime il suo favore per l'approvazione del disegno di legge avendo constatato l'alta qualità ed il valore della partecipazione italiana al Festival.

Il Relatore Vedovato replica agli interventi sottolineando specificamente che la copertura della spesa è stata ritenuta valida dalla Commissione bilancio.

Il Presidente tiene ad osservare che per il rispetto delle funzioni costituzionali del Parlamento è evidente che il Governo non dovrà per l'innanzi presentare disegni di legge di sanatoria di spese non autorizzate preventivamente dal Parlamento.

Il Sottosegretario di Stato Lupis dopo aver assicurato che il Governo terrà conto delle osservazioni e dei rilievi mossi, precisa che il ritardo nella presentazione del disegno di legge è dovuto a cause oggettive ed alla necessità di superare ostacoli nel reperimento dei fondi per la copertura del provvedimento del quale raccomanda l'approvazione.

La Commissione passa all'esame degli articoli che risultano approvati senza modificazione.

In fine di seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

#### IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 2 MARZO 1967, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Lupis.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Adesione al Protocollo di proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 22 marzo 1965 e sua esecuzione » (*Approvato dal Senato*) (3571).

Il relatore Storchi riferisce sul disegno di legge illustrando le ragioni che hanno indotto alla proposizione della proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962 e concludendo in senso favorevole all'approvazione del provvedimento.

Il deputato Lombardi Riccardo pur essendo favorevole all'approvazione del Protocollo di proroga, raccomanda al Governo di adottare le opportune iniziative perché la nuova trattativa per il rinnovo dell'Accordo internazionale sul grano, tenga conto delle norme adottate in sede comunitaria europea in materia di commercio del grano e di determinazione dei prezzi.

Il deputato Tagliaferri conferma l'opposizione dei deputati del suo gruppo già espressa allorché venne approvato il disegno di legge di ratifica dell'Accordo del 1962, motivando detta posizione col fatto che il meccanismo ivi previsto ha determinato l'assoluta prevalenza degli interessi dei paesi esportatori nella fissazione del prezzo, e che la proroga non può avere altro effetto al di fuori dell'aggravamento dell'attuale situazione.

Il Sottosegretario di Stato Lupis assicura al deputato Lombardi Riccardo che il Governo terrà nel debito conto le sue osservazioni e raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

La Commissione approva gli articoli del provvedimento conferendo mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1966 » (Terzo provvedimento) (3692) (*Parere alla V Commissione*).

Il relatore Storchi riferisce sul disegno di legge illustrando le variazioni che si propongono allo stato di previsione della spesa del Ministero degli esteri, variazioni che ritiene giustificate stante il divario tra le esigenze preventivate e quelle realmente manifestatesi; in questo quadro osserva che i 40 milioni previsti per il capitolo n. 1789 « Spese postali all'estero » si sono dimostrati maggiori rispetto alle reali esigenze, laddove, invece, necessità di servizio hanno comportato un aumento nei viaggi di numerosi capi missione che hanno dovuto conferire con il Ministro. Propone pertanto la diminuzione di 12 milioni al capitolo n. 1784 e l'attribuzione di detto comma al capitolo n. 1744 (viaggi all'estero). Ritiene che con dette proposte di modifiche si possa esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

Il deputato Cantalupo dichiara di votare a favore delle proposte del relatore nello spirito dell'ordine del giorno da lui proposto in sede di discussione del bilancio di previsione, ordine del giorno accolto dal Governo come raccomandazione.

Il Sottosegretario di Stato Lupis esprime il favore del Governo per le proposte del Relatore.

La Commissione approva quindi lo schema di parere formulato dal relatore Storchi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

## GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 2 MARZO 1967, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente ZAPPA*. — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia » (3705).

Il relatore Dell'Andro riprende la relazione e ricorda che nella precedente seduta, dopo aver fissati i principi fondamentali entro i quali va inquadrata la riforma, aveva sottolineato come il nuovo diritto di famiglia si basasse sull'accordo dei coniugi.

Quando l'accordo non sia possibile il legislatore ordinario prevede l'intervento del magistrato. Questa innovazione fondamentale è stata soggetta a molte critiche da parte della pubblica opinione ma egli sostiene e spiega che tale intervento tende solo a mediare le situazioni insorte nell'ambito della famiglia con lo scopo principale di evitare fratture o separazioni.

Analizza attentamente la norma dell'articolo 4, chiarendo che il magistrato, di fronte ad una richiesta di decisione, da parte della moglie, su di un caso, dovrà, prima, valutare se la questione propostagli sia gravemente pregiudizievole per la vita della famiglia e, constatata la reale gravità del pregiudizio, solo allora procederà a sentire i coniugi per trovare una soluzione concordata. Nel caso in cui non si possa addivenire a questa soluzione, e fosse necessaria una sua decisione, questa dovrà basarsi sulle indicazioni fornite dagli stessi coniugi. In tal modo non si avrà una imposizione eteronoma ma una espressione di volontà che tenderà a mediare nel conflitto delle posizioni dei due coniugi tenendo particolarmente e precipuamente presenti le necessità della famiglia.

A seguito di alcune interruzioni dei deputati Riccio e Romeo, il relatore si sofferma su quello che dovrebbe essere la funzione del giudice, che egli vede quale persona altamente specializzata, specialmente nel campo della sociologia.

Il Ministro Reale precisa che non si è voluto introdurre, nel disegno di legge in esame, alcun principio istitutivo di un tribunale della famiglia, in quanto tale organo dovrebbe avere delle competenze che trascendono anche gli istituti contemplati nel provvedimento stesso. La opportunità di un tribunale della famiglia è presente al Governo ma è suo intendimento dedicare a questo tribunale delle norme apposite ed autonome.

Il relatore Dell'Andro osserva che in via transitoria la soluzione più pratica è quella di affidare tali problemi al giudice tutelare.

Osserva che, come all'articolo 4, al magistrato è fatto obbligo di tentare un bonario componimento nelle antitetiche posizioni dei coniugi, tale tentativo non è invece previsto dalla norma dell'articolo 19 quando la madre ricorra al magistrato ritenendo gravemente pregiudizievole per il figlio i provvedimenti presi dal padre. Ritiene che il motivo del mancato tentativo di componimento del disaccordo, in questa sede, derivi dal fatto che si dà preminente posizione agli interessi

del figlio; però, pensa che la formula dell'articolo 19 andrebbe meglio chiarita.

Esamina, quindi, le norme contenute nell'articolo 1 concernenti il domicilio della moglie ed i casi in cui questo sia ammesso come domicilio separato da quello del marito, ponendo all'attenzione della Commissione il fatto di comune esperienza per cui la dinamica della vita moderna porta la donna, anche se maritata, ad essere centro di attività autonoma. Da un punto di vista tecnico suggerisce di prevedere un articolo apposito per quanto concerne il domicilio del minore e dell'interdetto.

Il concetto della comunità familiare gli sembra essere perfettamente espresso dall'articolo 2, in quanto entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire, con il lavoro professionale o casalingo e con le loro sostanze alle esigenze della famiglia. Pone in evidenza la opportuna rivalutazione del valore del lavoro casalingo effettuato dalla donna, che va interpretato non soltanto sotto l'aspetto economico, ma anche sotto quello morale della dedizione della donna alla casa. Illustra la norma per cui la donna premetterà al proprio cognome quello del marito ed affronta, quindi, analizzandole, le conseguenze dell'abbandono della residenza coniugale di cui all'articolo 5 del disegno di legge.

Si sofferma ampiamente sull'articolo 7 che tratta della separazione per fatti incolpevoli, cioè per quei fatti di natura morale e fisica che rechino gravissimo pregiudizio, non altrimenti evitabile, alla vita della famiglia.

Passa, quindi, al problema della potestà dei genitori di cui all'articolo 19, per completare in un quadro organico i rapporti della famiglia fra genitori e figli e ritorna, poi, all'articolo 14 ove sono regolati i rapporti nascenti dalla « dichiarazione » del genitore nei confronti del figlio adulterino. Sottolinea nettamente la distinzione fra il nuovo istituto della « dichiarazione » da quello tradizionale del « riconoscimento » e, prendendo le mosse dal disposto dell'articolo 30 della Costituzione, ove è detto che è dovere e diritto dei genitori mantenere, educare ed istruire i figli anche se nati fuori dal matrimonio, precisa che ci si viene a trovare di fronte a dei doveri e dei diritti di natura che postulano la creazione di apposite norme da parte del legislatore ordinario, come oggi, per la prima volta è stato fatto con il disegno di legge che interpreta ed attua il disposto costituzionale.

Tratta, quindi, della assunzione da parte del figlio adulterino del cognome del genitore che ha effettuato la dichiarazione, ed osserva

che il giudice tutelare può escludere, in sede di omologazione della dichiarazione, l'assunzione del cognome quando vi siano figli legittimi. Precisa che questa norma è da interpretarsi con il disposto dell'articolo 30 della Costituzione, là dove è detto che la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

Dopo avere accennato ai limiti di ammissibilità della dichiarazione, alle indicazioni vietate, all'affidamento del figlio adulterino, all'impugnazione della dichiarazione, esamina l'articolo 15, dove sono specificati i casi nei quali può soltanto essere dichiarata giudizialmente la paternità naturale. Precisa i limiti della legittimazione attiva e dei relativi termini per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità; passa ad esaminare la dichiarazione giudiziale di maternità e, successivamente, affronta gli aspetti economici della nuova struttura familiare mettendo in evidenza che, in base all'articolo 9, data la soppressione dell'istituto della dote, il Governo ha ritenuto di proporre la costituzione di un fondo patrimoniale che può essere costituito da ciascun coniuge, o anche da terzi, destinando determinati beni mobili o immobili a sostenere i pesi del matrimonio.

Illustra i principi contenuti nell'articolo 13 del disegno di legge, concernente il regime patrimoniale e legale tra i coniugi che, in mancanza di diversa convenzione stipulata per atto pubblico, è costituito dalla comunione dei beni del marito e della moglie. Chiarisce quale sia l'oggetto della comunione, i suoi effetti, come venga condotta l'amministrazione, quando possa essere affidata alla moglie o ad un solo dei coniugi, quali siano gli obblighi gravanti sui beni che fanno parte della comunione, nonché come questi beni rispondano di tutte le obbligazioni contratte dai coniugi, precisando che la separazione giudiziale di questi beni può essere pronunciata nel caso di fallimento o inabilitazione di uno dei coniugi, ovvero per cattiva amministrazione da parte di chi è incaricato alla loro gestione,

Si sofferma ampiamente sulla divisione dei beni una volta che sia avvenuto lo scioglimento della comunione, precisando che l'attivo e il passivo si dividono in parti uguali tra le parti, salva diversa convenzione. L'autorità giudiziaria, in relazione alle necessità della prole, può affidare ad uno dei coniugi l'usufrutto legale di una parte dei beni spettante all'altro coniuge.

Dopo questo sguardo di insieme alla struttura del disegno di legge, dichiara di riservarsi ulteriori interventi in sede di replica.

Il Presidente, quindi, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

## BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 2 MARZO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato al Tesoro, Agrimi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1966 » (Terzo provvedimento) (*Parere della II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*) (3692).

Il relatore Galli, ricordati i due precedenti provvedimenti di variazione al bilancio 1966, illustra il terzo provvedimento presentato dal Governo in data 24 dicembre ed ora all'esame della Commissione. Questo implica maggiori entrate e maggiori spese a compenso per oltre 143 miliardi e costituisce il provvedimento finale e di assestamento delle previsioni per la competenza del decorso anno finanziario. Per quanto concerne le variazioni recate dalle due tabelle annesse al disegno di legge, riferite ai singoli capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, ritiene che nessuna particolare osservazioni o rilievo debba essere prospettato, considerato il carattere di migliore e più precisa definizione delle previsioni da tali variazioni rivestito sulla base delle necessità e degli accertamenti definiti nel corso dell'esercizio. Riprende soltanto il rilievo in precedenza già espresso dalla Commissione sulla eccessiva concisione ed abbreviazione che riveste spesso la intitolazione dei capitoli oggetto di variazione, laddove meglio sarebbe riportare per esteso il titolo di ciascun capitolo variato nonché la legge sostanziale di spesa che ne autorizza la iscrizione in bilancio.

Più sostanziali sembrano invece al Relatore le variazioni proposte con gli articoli del disegno di legge dal 2 al 7. Dopo aver brevemente illustrato tali innovazioni e dopo essersi riservato di acquisire al riguardo ulteriori elementi sulla base di un dettagliato questio-

nario in proposito rivolto ai competenti uffici del Tesoro, il Relatore accenna ai più generali problemi che un provvedimento di variazione al bilancio pongono alla funzione del controllo parlamentare e ritiene di poter affermare che, anche nei confronti delle variazioni al bilancio, restano validi ed efficaci i tradizionali strumenti di tale controllo; la Corte dei conti è il suo generale riscontro di legittimità sui singoli atti del Governo; l'istituto della interrogazione parlamentare, capace di volgersi anche al merito di ciascuno dei capitoli di entrata e di spesa iscritti in bilancio.

Su richiesta del deputato Raucci, il Presidente Orlandi rinvia il seguito della discussione del terzo provvedimento di variazioni al bilancio alla seduta di martedì 7 marzo.

DISEGNO DI LEGGE:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 » (*Parere all'Assemblea*) (3389).

Dopo illustrazione del relatore Silvestri ed ampia discussione nella quale intervengono i deputati Curti Aurelio, Raucci, Biasutti e Ferri Giancarlo, nonché il Sottosegretario Agrimi ed il Presidente Orlandi, la Commissione adotta la seguente decisione:

« La Commissione bilancio ha preso in esame, nella seduta odierna, il fascicolo n. 2 degli emendamenti presentati sul disegno di legge: « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 » (3389) e trasmessi per il parere dell'Assemblea, soffermandosi su quegli emendamenti che non aveva già considerati nel corso dell'esame generale in sede referente del disegno di legge medesimo.

La Commissione ha deliberato di esprimere parere contrario sull'emendamento n. 2. 11 proposto dai deputati Raffaelli ed altri, poiché la richiesta ripartizione analitica fra le regioni a statuto speciale del fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale risulterebbe assai problematica se non impossibile.

La Commissione ha deliberato, altresì, di esprimere parere contrario sull'emendamento n. 2. 15, proposto dai deputati Galluzzi Carlo Alberto ed altri, nonché sull'emendamento n. 2.17, proposto dai deputati Failla ed altri, poiché entrambi gli emendamenti, non essendo controbilanciati da corrispondenti riduzioni di altre spese ovvero da affidanti incrementi di entrate, comporterebbero un aumento dei *deficit* di bilancio che la Commissione non ritiene di poter raccomandare all'Assemblea.

Parere contrario la Commissione ha espresso pure sugli emendamenti nn. 6.1 e 6.3, di iniziativa dei deputati Franceschini ed altri, poiché le riduzioni dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ivi previste a compenso del proposto aumento di altri stanziamenti del medesimo stato di previsione non sembrano possibili, in relazione alle necessità di spesa cui i richiamati capitoli di bilancio devono soddisfare.

La Commissione ha deliberato, ancora, di esprimere parere contrario sull'emendamento n. 6.2, proposto dai deputati Franceschini ed altri, poiché le spese di competenza del richiamato capitolo del bilancio Istruzione che possono in alcun modo essere classificate sotto la categoria economica dei trasferimenti, riferendosi piuttosto alla categoria dell'acquisto di beni e servizi.

La Commissione ha, infine, deliberato di esprimere parere contrario sull'emendamento n. 6.4, anch'esso di iniziativa dei deputati Franceschini ed altri, poiché ha ritenuto utilemente posta dall'attuale articolazione dello stato di previsione la distinzione tra spese per retribuzioni al personale di ruolo e non di ruolo e spese relative ai professori incaricati ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

## FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 2 MARZO 1967, ORE 10,10. — *Presidenza del Vicepresidente* SCRICCIOLO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Gioia.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 5 maggio 1956, n. 525, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3810);

PAJETTA ed altri: « Ulteriore modifica dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, già modificato con legge 5 maggio 1956, n. 525, relative alla concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti » (3190).

Il Relatore Zugno illustra i provvedimenti in titolo che intendono modificare, per quanto attiene ai contingenti, le norme relative alla esenzione fiscale per il territorio della

Regione della Valle d'Aosta. La revisione, per altro sollecitata dai competenti Organi regionali, si giustifica, in attesa dell'attuazione del regime di zona franca previsto per la Regione dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in quanto i contingenti di cui si parla non sono più rispondenti alle mutate reali necessità della Regione a causa sia dell'aumento della popolazione che del notevole sviluppo della motorizzazione, del turismo, dell'agricoltura. Il disegno n. 3810 e la proposta n. 3190 si differenziano per quanto concerne le voci ed i contingenti per i prodotti agevolati in discorso. Quanto al problema della zona franca il Relatore, osservando come essa debba essere limitata alle zone confinarie, preannuncia, un ordine del giorno inteso ad impegnare il Governo ad una celere definizione del problema stesso. Propone alla Commissione di assumere quale testo base il disegno di legge n. 3810, già approvato dal Senato, e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione assume quale testo base il disegno di legge n. 3810.

Il deputato Pajetta contesta inizialmente che l'istituzione della zona franca possa essere limitata ad una parte del territorio della Valle d'Aosta, richiamando in proposito il testo dell'articolo 14 dello Statuto regionale. Rammenta su tale problema i numerosi impegni governativi del 1958 (Fanfani), 1962 (Trabucchi), 1966 (Moro). Lamenta che il Governo centrale continui ad umiliare la Regione autonoma decurtando i contingenti rispetto alle richieste avanzate dai membri del Governo regionale e di cui la proposta 3190 è un riflesso. Richiama il telegramma del Consiglio regionale, pervenuto ai commissari, ed approvato all'unanimità, auspicante l'aumento delle voci e dei quantitativi agevolati. Chiede che la discussione venga sospesa per consentire una ulteriore consultazione con gli organi regionali interessati.

Il deputato Bima si dichiara contrario al rinvio in quanto il provvedimento ha carattere d'urgenza non essendo prevedibile che il regime di zona franca possa essere attuato in breve tempo; infatti la questione generale delle zone e punti franchi è connessa alla nuova normativa in materia doganale attualmente in discussione. e con *iter* non breve, presso il Parlamento. Osserva che l'aumento di voci e quantitativi sollecitato dalla proposta Pajetta potrebbe, per taluni aspetti, rivelarsi in conflitto con gli interessi di difesa dell'industria nazionale, specie operante nel Mezzogiorno.

Il deputato Matarrese si dichiara favorevole alla proposta di sospensiva per consentire rapide e fruttuose consultazioni.

Il deputato Trombetta osserva come il problema dei contingenti non sia questione da negoziare; tale problema si risolve tecnicamente correlando i dati della popolazione a quelli dei consumi medi *pro-capite*. È contrario a gonfiamenti di voci e contingenti che potrebbero provocare un contrabbando « di ritorno ». È decisamente contrario all'inclusione delle sigarette fra i prodotti da contemplare per l'agevolazione.

Il Relatore Zugno ricorda come il provvedimento sia stato predisposto su sollecitazione delle autorità regionali le quali hanno già approntato il materiale tecnico relativo alle « tessere » per i nuovi contingenti approvati dal Senato.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Gioia, sottolinea come le richieste della Valle d'Aosta siano state attentamente valutate dal Governo e come le ulteriori richieste di miglioramenti contenute nel telegramma dell'Organo regionale citato dal deputato Pajetta, si riferiscano ad un momento successivo alla approvazione del provvedimento in esame.

La Commissione respinge quindi la proposta di sospensiva.

Il deputato Spagnoli osserva che la dichiarazione del Relatore, relativa all'approntamento e distribuzione delle « tessere » con riferimento ai nuovi contingenti (prima della approvazione definitiva del disegno da parte del Parlamento), confermata dalla delibera degli organi regionali e comunicata dall'Assessorato all'industria, è molto grave; ove i fatti narrati corrispondano a verità essi presenterebbero gli estremi dell'illecito.

Il deputato Raffaelli preannuncia che la sua parte politica si accinge, per la delicatezza della questione sollevata dal Relatore, a presentare alla Presidenza della Camera la richiesta, sottoscritta dal prescritto numero dei componenti la Camera, per la rimessione in Assemblea dei provvedimenti n. 3810 e n. 3190.

Il Presidente Scricciolo sospende quindi l'esame dei provvedimenti in titolo.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori GIGLIOTTI ed altri: « Modificazioni al testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e applicazione delle maggiorazioni e delle indennità a favore ed a carico degli Enti locali » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3377).

Il Relatore Azzaro illustra favorevolmente la proposta già approvata dal Senato che modifica il testo unico della finanza locale in materia di compilazione dei ruoli principali da parte degli enti locali impositori e di ricorsi da parte dei contribuenti e che innova, sulla base della legge 26 gennaio 1961, n. 29, in materia di interesse sulle imposte riscosse e sulle relative maggiorazioni semestrali, assistite dal privilegio, dell'ordine del 2,50 per cento a favore o a carico dell'ente impositore nel caso rispettivamente di contribuenti debitori d'imposte o creditori di restituzione di imposte. Osserva, peraltro, come il provvedimento presenti numerose imperfezioni formali ed incongruenze suscettibili di non chiara interpretazione.

Dopo interventi del deputato Botta (in ordine al mantenimento dell'articolo 275-*bis*) del deputato Raffaelli, del Relatore Azzaro e del Sottosegretario di Stato per le finanze Gioia, sull'opportunità di demandare l'esame analitico delle incongruenze ad un comitato ristretto, la Commissione delibera la costituzione del Comitato ristretto medesimo. Il Presidente Scricciolo si riserva la nomina del Comitato in parola e rinvia alla prossima seduta il seguito della discussione sul provvedimento n. 3377.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Nuove norme in materia di reclutamento del personale del lotto » (3695).

Il Relatore Bassi illustra il disegno di legge che intende adeguare le disposizioni relative all'assunzione del personale del lotto ai principi normativi vigenti per i pubblici dipendenti di amministrazioni con ordinamento autonomo, in materia di concorsi, d'esami, limiti di età, titoli preferenziali, graduatorie, nomine, inquadramenti in ruolo. Il Relatore esprime favorevole avviso all'approvazione del disegno di legge.

La Commissione approva l'articolo 1 del disegno modificandone, per convergente iniziativa del deputato Soliano e del rappresentante del Governo, l'ultimo comma nel senso di sostituire le parole « il Ministro delle finanze può con decreto motivato disporre la esclusione » con le parole « il Ministro delle finanze, con decreto motivato, dispone l'esclusione ». La Commissione approva quindi, senza modificazioni, i rimanenti articoli del provvedimento.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto e approvato.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

**DOSI:** « Estensione della procedura agevolata prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1964, n. 338, per il discarico delle rate di imposta fabbricazione filati » (3582).

Il Relatore Castellucci illustra la proposta di legge che intende snellire la procedura dei rimborsi all'esportazione dell'imposta fabbricazione filati, mediante la estensione delle semplificazioni, già disposte con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1964, n. 338, anche ai casi di rimborso dell'imposta predetta.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Gioia, si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento.

La Commissione approva quindi senza discussione la proposta di legge, che consta di articolo unico e che, votata a scrutinio segreto, risulta approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,35.

**DIFESA (VII)**

IN SEDE LEGISLATIVA.

**GIOVEDÌ 2 MARZO 1967, ORE 9,30.** — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa, Guadalupi e Cossiga.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Deroga temporanea alla Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'Allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3594).

In attesa del parere della V Commissione Bilancio, la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Estensione dell'indennità di marcia al personale della Marina con destinazione a terra e degli assegni vitto a talune mense della Marina militare e dell'Aeronautica militare » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3527).

Il Presidente comunica che la V Commissione Bilancio ha deliberato di esprimere pa-

rere favorevole sul disegno di legge a condizione che l'articolo relativo alla copertura finanziaria risulti aggiornato per l'anno finanziario 1967.

Il Relatore Fornale accoglie la nuova formulazione proposta dalla Commissione bilancio e ad essa dà la sua adesione anche il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

Successivamente l'articolo 3 è approvato nella nuova formulazione proposta dalla Commissione bilancio.

Il disegno di legge n. 3527 è quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3528).

In attesa del parere della V Commissione bilancio, il Presidente Caiati propone di rinviare la votazione ad altra seduta.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi assicura che il Ministero della difesa è già intervenuto presso la Commissione bilancio, alla quale ha presentato l'aggiornamento per la copertura finanziaria 1967 ed esprime la fiducia che la questione sarà definita entro la settimana prossima.

La Commissione delibera di rinviare la votazione a scrutinio segreto ad altra seduta.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermiere e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (3777).

Il deputato D'Ippolito in sede di dichiarazione preliminare richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che mancano i pareri della II e della V Commissione e che, pertanto, il provvedimento non può essere discusso. D'altra parte esprime la vivissima preoccupazione del gruppo comunista per il rallentamento del ritmo dei lavori della Commissione, la quale viene convocata soltanto per procedere all'esame di provvedimenti settoriali che pregiudicano la globalità delle soluzioni. Indica numerosi problemi irrisolti e di notevole importanza quali affrontati dalle proposte di legge in materia di servizi militari, di obiezione di coscienza, di aumento delle paghe ai militari di truppa e di modifica alle norme sulla indennità di aeronavigazione.

Osserva che la Commissione non può essere paralizzata dalla mancanza di precisi orientamenti da parte del potere esecutivo e considera opportuno chiedere il rinvio della discussione del disegno di legge.

Il Sottosegretario Guadalupi replica che il Governo ha già precisato quali sono i suoi intendimenti in relazione anche alle condizioni del bilancio. Non vi è stata alcuna inadempienza del Ministero della difesa in nessun campo dell'attività legislativa od amministrativa rispetto a quanto il Ministro ebbe modo di precisare in occasione della discussione del bilancio della difesa. Ritiene che il rallentamento dell'attività della Commissione sia stato determinato esclusivamente dal ritardo della Commissione Bilancio nell'espressione dei pareri, dovuto alla lunga discussione del programma economico.

Il deputato De Meo, anche nella sua qualità di relatore al bilancio del Ministero della difesa, pone in evidenza che la Commissione Difesa, nel parere indirizzato alla Commissione Bilancio sull'esercizio finanziario 1967, ha formulato una graduatoria di priorità dei vari problemi pendenti all'ordine del giorno. Osserva che il tempo legislativo a disposizione è ormai molto ristretto ed è, quindi, opportuno che il Ministero della difesa comunichi le sue scelte e contribuisca alla formazione di un calendario di lavoro per affrontare quei problemi che interessano le forze armate nella loro globalità e non questa o quella categoria.

Il deputato Buffone indica due problemi, a suo giudizio, assai urgenti: quello della sistemazione degli ufficiali di complemento dei servizi e quello della istituzione dell'accademia di sanità militare.

Il deputato Baldini suggerisce che venga dedicata alla programmazione dei lavori della Commissione una seduta alla quale intervengano il Ministro ed i Sottosegretari di Stato.

Il Presidente Caiati si dichiara preoccupato per il rallentamento dei lavori della Commissione che dipendono da fattori esterni alla sua volontà. D'altra parte dichiara di non aver tralasciato sforzi perché i lavori della Commissione siano il più possibile coordinati con il Ministro della difesa onde procedere efficacemente a risolvere i problemi pendenti nel superiore interesse delle Forze armate. Giudica opportuno che si utilizzi il tempo legislativo che resta nel migliore dei modi e procedendo con quell'impegno unitario che costituisce ormai la tradizione della Commissione difesa.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, concernente l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (3778).

Il Presidente rinvia la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori RESTAGNO ed altri: « Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle amministrazioni dello Stato » (*Approvata dal Senato*) (2564).

Il Presidente rinvia il seguito della discussione della proposta di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

### LAVORI PUBBLICI (IX)

#### IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 2 MARZO 1967, ORE 12. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Giglia.

#### DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Proroga del termine fissato dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 25 » (3433);

DE PASQUALE ed altri: « Proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore della città di Messina » (2993).

Il Presidente Alessandrini dà lettura del parere sulle conseguenze finanziarie trasmesso dalla Commissione Bilancio (favorevole per il disegno di legge e per l'articolo 1 della proposta; contrario per l'articolo 2 della proposta di legge).

Il Relatore Ripamonti, dopo aver ricordato le vicende attraverso le quali sono passati i piani regolatori delle città di Messina, Reggio Calabria e Palmi, osserva che mentre con il disegno di legge in discussione viene soddisfatta l'esigenza di prorogare il termine fissato dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, si potrebbe chiedere altresì

al Governo l'impegno di operare gli idonei stanziamenti onde eliminare finalmente le conseguenze del terremoto del 1908.

Intervengono il deputato Basile, che deplora l'atteggiamento passivo fino ad ora tenuto dal Governo e presenta un emendamento aggiuntivo tendente a fissare gli stanziamenti necessari e ad indicare le opere edilizie da ricostruire e il deputato De Pasquale, che, dopo avere criticato l'inerzia del Governo ed il parere espresso dalla Commissione Bilancio, rilevata l'inutilità di ulteriori proroghe se esse non siano accompagnate dagli opportuni stanziamenti, presenta un emendamento aggiuntivo, di cui è primo firmatario il deputato Fiumanò, determinante gli stanziamenti necessari e le opere da eseguire.

Dopo una breve replica del Relatore Ripamonti ed un intervento del Sottosegretario Giglia, che ricorda la necessità di concedere con rapidità la proroga richiesta, il Presidente Alessandrini, rilevato che gli emendamenti presentati devono essere trasmessi alla Commissione Bilancio per il necessario parere sulle conseguenze finanziarie, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

**SPECIALE e CORRAO:** « Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, relativa ai piani di risanamento della città di Palermo » (1995).

In seguito alla presentazione da parte del deputato Speciale di un nuovo testo dell'articolo unico, dopo interventi del Relatore Barbaccia e dei deputati Baroni, De Pasquale e Ripamonti, su proposta del Presidente Alessandrini e con l'accordo del rappresentante del Governo, la Commissione delibera di rinviare la discussione e di richiedere il parere della Commissione Affari costituzionali sul nuovo testo, in quanto implicante questioni di carattere costituzionale in rapporto allo Statuto della Regione siciliana.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica all'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, contenente norme per la costituzione ed il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani (EAS), istituito con legge 19 gennaio 1942, n. 24 » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3657).

Dopo la relazione del Relatore Baroni, il quale, pur rilevando che in questo caso si sarebbe potuto fare a meno dello strumento legislativo, esprime il proprio avviso favore-

vole, il deputato De Pasquale presenta un emendamento in base al quale il membro del collegio dei revisori nominato dal Ministro dell'interno dovrebbe invece essere nominato dalla Regione siciliana.

Su richiesta del Relatore Baroni, la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Cancellazione dalle linee navigabili di seconda classe della linea Livorno-Pontedera » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3773).

La Commissione delibera di rinviare ad altra seduta la discussione del disegno di legge.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Classifica in seconda categoria delle opere idrauliche per la sistemazione dell'asta valliva del fiume Simeto limitatamente al tratto delle arginature già eseguite compreso tra la confluenza del fiume Dittaino e la foce, inclusi i tratti rigurgitanti dai torrenti Dittaino e Gornalunga, in provincia di Catania » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3770).

Dopo la relazione del deputato Rinaldi, il quale concorda sulla utilità del provvedimento, interviene il deputato Beragnoli, il quale, pur dichiarandosi d'accordo sul merito, critica la singolarità del disegno di legge.

Dopo che il Sottosegretario Giglia ha dichiarato il parere favorevole del Governo, il Presidente Alessandrini pone in votazione i singoli articoli del disegno di legge, che vengono approvati senza modificazioni. Il disegno di legge è votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Cancellazione dalle linee navigabili di seconda classe del tronco del fiume Bacchiglione compreso tra il sostegno ponte regolatore di Bassanello e l'Osservatorio astronomico in Padova, della estesa di chilometri 1,750 » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3772).

Dopo ampia relazione del relatore Rinaldi e dopo che il Sottosegretario Giglia ha comunicato il parere favorevole del Governo, l'articolo unico del disegno di legge è votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

Senatori GENCO e ZANNIER: « Proroga del termine previsto dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1415, in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3754).

Dopo un'ampia relazione del Presidente Alessandrini, che sostituisce il Relatore Abate assente, intervengono il deputato Ripamonti ed il Sottosegretario Giglia, il quale comunica il parere favorevole del Governo.

Il Presidente Alessandrini pone in votazione i singoli articoli della proposta di legge che vengono approvati senza modificazioni.

La proposta di legge è subito votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

**TRASPORTI (X)**

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 2 MARZO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Vicepresidente* MARCHESI. — Intervengono il Ministro della marina mercantile, Natali ed il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Florena.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Modifiche alle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e successive modificazioni » (3707).

Il Relatore Amodio, dopo aver ricordato i precedenti legislativi rivolti a favorire il rinnovamento del naviglio della marina mercantile, invita la Commissione ad approvare il provvedimento in discussione; propone, per altro, due emendamenti al primo comma dell'articolo 2, intesi, il primo, a sostituire le parole: « iscritte anteriormente alla data del 1° gennaio 1959 », con le altre: « iscritte da almeno 5 anni » e, il secondo, ad aggiungere, alla fine, il seguente periodo: « Si prescinde dalla data di costruzione ove vengano demolite navi che abbiano subito avarie superiori al 50 per cento del valore commerciale di mercato della nave, riconosciuto dal Ministero della marina mercantile ».

Nella discussione generale intervengono i deputati Belci, Alba e Sinesio, i quali si dichiarano favorevoli al provvedimento e agli emendamenti proposti dal Relatore, e i deputati Franco Raffaele e Giachini, i quali, invece, dopo aver rimarcato la scarsità degli stanziamenti e la necessità di un piano orga-

nico di ricostruzione della flotta, insistono sulla opportunità di integrare il primo emendamento del Relatore, nel senso di precisare che possono beneficiare della legge le navi che, non solo sono iscritte da almeno 5 anni nella matricole e nei registri navali, ma sono state anche in attività nell'ultimo quinquennio. Il Relatore Amodio e i deputati Alba e Sinesio, pur concordando con le preoccupazioni dei deputati Franco Raffaele e Giachini, prospettano la difficoltà all'inserimento del correttivo da loro richiesto e, d'altra parte, mettono in rilievo che il beneficio previsto dal provvedimento non è automatico, ma solo possibile; sicché ritengono che sia sufficiente una raccomandazione in questo senso rivolta al Ministro e da questi accolta.

Il Ministro Natali, a sua volta, propone di rinviare l'esame dell'articolo 2 onde poter, nel frattempo, disporre i necessari non facili accertamenti tecnici connessi alla proposta dei deputati Franco Raffaele e Giachini.

La Commissione, aderendo alla proposta del Ministro Natali, rinvia l'esame dell'articolo 2 alla prossima seduta; approva, invece, tutti gli altri articoli senza modificazioni, meno l'ultimo nel quale sopprime il secondo comma; approva anche il seguente nuovo titolo:

« Modifiche alle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e successive modificazioni, concernenti contributi di rinnovamento del naviglio della marina mercantile ».

**PROPOSTA DI LEGGE:**

SAMMARTINO e FORTINI: « Modifica al termine di validità del foglio di via per la circolazione degli autoveicoli » (3738).

Dopo la illustrazione favorevole del Relatore Amodio ed interventi altrettanto favorevoli del deputato Battistella (il quale, per altro, insiste sulla necessità di una revisione generale del codice della strada) e del Sottosegretario Florena, la Commissione, non essendovi emendamenti, vota direttamente a scrutinio segreto ed approva il provvedimento, costituito da un unico articolo.

Il titolo, a sua volta, viene così integrato: « Modifica al termine di validità del foglio di via per la circolazione degli autoveicoli, di cui all'articolo 64 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 2 MARZO 1967, ORE 11. — *Presidenza del Vicepresidente*, MARCHESI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Florena.

PROPOSTE DI LEGGE:

GASCO: « Modificazione delle norme del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, riguardanti il conseguimento della patente di guida da parte di mutilati e minorati fisici » (905);

DELLA BRIOTTA e DI VAGNO: « Modifica agli articoli 80 e 86 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale (1136);

AMODIO: « Modifiche al codice della strada » (2429);

AMADEI GIUSEPPE e MASSARI: « Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 » (3305);

AMADEI GIUSEPPE e MASSARI: « Modifiche alle norme sulla disciplina della circolazione stradale » (3385).

Su proposta del relatore Amodio, la Commissione delibera, all'unanimità, di chiedere il passaggio in sede legislativa delle proposte di legge.

PROPOSTE DI LEGGE:

OLMINI e GELMINI: « Modifica di norme relative alla disciplina della circolazione stradale » (3133);

FABRI RICCARDO ed altri: « Modifica agli articoli 57 e 91 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 » (3719).

Su proposta del Relatore Amodio, la Commissione delibera, all'unanimità, di chiedere il passaggio in sede legislativa delle proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

**INDUSTRIA (XII)**

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 2 MARZO 1967, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente* GIOLITTI. — Interviene il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, professor Caglioti.

**RAPPORTI FRA RICERCA SCIENTIFICA ED INDUSTRIA**

Il Presidente Giolitti rivolge, in apertura di seduta, un caldo saluto ed un vivo ringraziamento al Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, professor Caglioti ed ai suoi collaboratori dell'Ufficio studi del Consiglio stesso.

Il professor Caglioti esordisce affermando che solo molto di recente la scienza economica ha messo a punto alcune delle concezioni fondamentali relative alla determinante incidenza della ricerca sul progresso economico.

In effetti, il processo di sviluppo economico implica una interazione durevole ed efficiente di numerosi fattori, interazione che per la sua complessità si presta ad essere variamente interpretata.

Se relativamente agli Stati Uniti la determinazione specifica dei risultati economici della ricerca è anche attualmente controversa — eppure si tratta di un'economia quasi del tutto integrata e completa di risorse, forze di lavoro, domanda proprie — per l'Italia, viceversa, che dipende largamente dagli scambi internazionali, al cui incremento sono connesse anche per l'avvenire le sue prospettive di sviluppo, la dottrina potrà ancora più difficilmente pervenire a serie misurazioni dei risultati economici della ricerca. Resta tuttavia il fatto fondamentale che il complesso delle conoscenze disponibili e produttivamente utili costituisce la base ed il limite del possibile sviluppo economico e si può constatare continuamente, per altro, che in settori di determinante importanza, sempre più numerosi, la competizione viene decisa sul piano tecnologico, nei mercati nazionali ed internazionali, come anche sul piano militare e politico.

Si può così riscontrare che i paesi più progrediti destinano (anche a prescindere da esigenze particolari, per esempio, militari) larghe e finora crescenti risorse alla ricerca scientifica.

Mentre è difficile quantificare e spesso anche soltanto specificare i risultati economici della ricerca industriale, è facile considerare altissima, anzi determinante l'importanza economica di essa come necessaria ad evitare la stasi e cioè il decadimento di determinate imprese o di interi settori (o dell'economia nel complesso) per la sopravvenuta insufficiente competitività.

L'esame dell'impegno attuale di ricerca, sostenuto dal nostro Paese, comparato con al-

tre nazioni dell'Europa, dimostra che l'Italia sul piano tecnologico si pone tra la Svezia e l'insieme Olanda Belgio, mentre presenta esigenze di sviluppo proprie dei grandi paesi europei.

Infatti Olanda e Belgio insieme spendono per ricerca scientifica e tecnologica più dell'Italia mentre il mercato dell'industria elettronica, per esempio, ammonta a 644 milioni di dollari per l'Italia contro 609 milioni di dollari per l'insieme Olanda Belgio.

Per quanto riguarda il personale di ricerca si può rilevare — con dati 1963 — che il totale dei ricercatori in Italia è di 42.646 unità, mentre per il Belgio il totale del personale addetto alla ricerca è di 20.322 unità e quello dell'Olanda è di circa 20.0000 unità.

Le prospettive di sviluppo dell'intero settore della ricerca scientifica e tecnologica nel prossimo quinquennio sono strettamente connesse a tre importanti strumenti recentemente approvati o all'esame del Parlamento: la legge per il finanziamento del Piano della scuola, il Programma quinquennale di sviluppo economico, la costituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica.

A questo proposito il professor Caglioti fornisce alcuni dati comparativi fra la spesa per studente nel nostro Paese e quanto viene viceversa speso dagli altri Paesi: da essi risulta tuttora un enorme divario, che, in seguito ai provvedimenti del Piano della scuola, andrà gradualmente colmandosi; tuttavia, pur nella aumentata previsione di spesa per il 1971, il cammino per colmare detto divario appare ancora lungo.

Gli interventi a favore della ricerca industriale, intesi a potenziare iniziative adeguate a conseguire una produzione qualitativamente avanzata e ad alto contenuto tecnologico, saranno infatti resi più efficaci in virtù della attuazione del Programma quinquennale di sviluppo e dal coordinamento e dall'impulso che deriverà alla ricerca dall'azione del Ministero della ricerca.

Un ruolo particolare è attribuito alla attività del Consiglio delle ricerche il quale opera nel campo della ricerca fondamentale attraverso le Università e attraverso organi propri, nel campo della ricerca applicata, attraverso contratti, associazione di ricerca e propri istituti di carattere applicativo, nonché programmi speciali di ricerca di largo interesse economico e sociale (approvvigionamento idrico, industrializzazione dell'edilizia, risorse marine e del fondo del mare, automazione nell'industria meccanica, meccanizzazione agricola, sfruttamento delle energie

endogene). Per tali programmi speciali nel quinquennio 1966-70 è prevista una spesa di 13 miliardi. Inoltre, l'incremento delle assegnazioni che riceverà il CNR nel quinquennio sarà prevalentemente destinato alle attività di ricerca applicata. Per quanto riguarda l'attività di ricerca fondamentale e applicata svolta nel settore pubblico, risulta evidente la esigenza di ristrutturare e di dotare adeguatamente dal punto di vista finanziario l'Istituto superiore di sanità, le stazioni sperimentali dell'industria e dell'agricoltura, il CNEN, l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Il professor Caglioti accenna, a questo punto, ai programmi particolari attualmente predisposti dal CNR per avviare a soluzione alcuni grossi problemi di base nel quadro dello sviluppo industriale del Paese. A questi programmi sono chiamati a collaborare industrie nazionali, sia del settore pubblico che del settore privato.

Dall'esame della spesa di ricerca svolta nel Paese e da quella sostenuta per l'acquisto di brevetti all'estero risulta la necessità di un maggiore impegno nella ricerca industriale in quanto ci troviamo al di sotto della media degli altri paesi europei comparabili.

L'industria spende mediamente all'anno 113 miliardi per la ricerca e 87 miliardi per acquisto di brevetti. Tenendo tuttavia conto dei brevetti venduti, si rileva come, pur operando in condizioni mediamente inferiori, risalti la genialità dei nostri ricercatori, i quali, per esempio, nel settore della plastisa sulla base delle scoperte del premio Nobel professor Natta, colmano le differenze potenziali che purtroppo ancora sussistono.

Mentre un quadro abbastanza soddisfacente è possibile delineare nei settori chimico ed energetico, una situazione non soddisfacente si riscontra per quanto riguarda il settore elettronico.

A tal fine, in aggiunta ai laboratori LATSE e LARTA in corso di avviamento saranno prese altre iniziative nel settore delle telecomunicazioni, della propagazione di onde elettromagnetiche, dei componenti elettronici.

Vengono inoltre suggerite forme di incentivi, per favorire lo sviluppo della ricerca industriale, che tengano conto della esperienza acquisita a tal fine da altri Paesi.

È da tener infine presente che l'insieme dell'attività di ricerca comporta un impegno di spesa doppio di quello attuale alla fine del quinquennio.

Concludendo, il professor Caglioti rileva che, su un piano più generale, l'esigenza di

molti essenziali sviluppi è connessa anche alla specializzazione o integrazione delle aziende industriali, all'allargamento dei mercati e al conseguente ampliamento delle dimensioni industriali oltre che ad un miglioramento delle prospettive di collaborazione internazionale.

Alla esposizione del professor Caglioti fanno seguito quesiti e richieste di chiarimenti e di integrazioni della esposizione stessa da parte dei deputati: Ceravolo, Berlinguer, Mussa Ivaldi, Helfer, Biaggi Nullo, Rossanda Banfi Rossana, Merenda, Cataldo, Colleoni e dello stesso Presidente Giolitti.

A tutti risponde fornendo ulteriori ragguagli il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il Presidente Giolitti, dopo aver vivamente ringraziato ancora una volta il professor Caglioti, comunica che, proseguendo nelle indagini conoscitive, la Commissione ascolterà il Ministro dell'industria giovedì prossimo 9 marzo alle ore 10 e il dottor Ruffolo, direttore dell'ufficio del Piano al Ministero del bilancio, giovedì 16 marzo sempre alle ore 10.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,45.

### LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 2 MARZO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori VALSECCHI PASQUALE e ROSATI: « Norma integrativa dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi » (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3463).

Il Presidente Zanibelli informa che la V Commissione Bilancio ha ribadito il suo parere contrario al testo pervenuto dal Senato, mentre ha espresso parere favorevole al testo emendato, approvato dalla Commissione nel principio nella seduta del 9 febbraio 1967.

Il deputato Di Mauro Luigi, pur mantenendo le sue riserve in merito alle modifiche apportate, aderisce al nuovo testo già deliberato.

La Commissione approva quindi l'articolo unico della proposta di legge nel seguente

testo, votandolo direttamente a scrutinio segreto:

« All'articolo 1, secondo comma, della legge 5 marzo 1965, n. 155, è aggiunto il periodo seguente:

« In via subordinata, nel solo caso di completezza del ruolo organico e fino a quando non si verifichino vacanze nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva menzionata e di carriera equipollente, detti centralinisti debbono essere assunti in qualità di avventizi o nella corrispondente categoria del personale non di ruolo ».

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MARZI FERNANDO ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 » (3521).

Il Presidente Zanibelli dà lettura del parere espresso dalla IV Commissione giustizia, la quale, premesso che la proposta di legge non può essere considerata norma interpretativa dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ma bensì aggiuntiva o modificativa del medesimo, ha rilevato l'opportunità dell'inserimento di una specifica disposizione circa l'applicabilità dei nuovi criteri ai casi di contestazione non ancora definiti.

Il Relatore Nucci, rilevato che la Commissione già aveva espresso le sue perplessità circa la possibilità di considerare la proposta di legge come norma di interpretazione autentica, ritiene che sia opportuno modificare anche l'articolo 51 del testo unico relativo alla recidività nelle inadempienze.

Il deputato Napoli ritiene che le nuove disposizioni trovino applicazione anche ai procedimenti amministrativi in corso, senza necessità di una apposita norma di previsione.

Il Sottosegretario di Stato Martoni propone la soppressione dell'articolo 51 e la previsione della recidività come aggravante nella applicazione della sanzione amministrativa.

Dopo ulteriori interventi dei deputati De Marzi Fernando, Di Mauro Luigi e Del Castillo la Commissione approva un nuovo titolo della proposta di legge nel seguente testo:

« Graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ».

L'articolo 1 è approvato con un emendamento aggiuntivo del Presidente Zanibelli recante il riferimento anche alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51 del citato testo unico.

L'articolo 2 è approvato senza modificazioni.

Il deputato De Marzi Fernando, rinunciando ad un emendamento proposto nella precedente seduta, sollecita il Governo a prendere le iniziative necessarie per una riduzione delle tariffe dei premi stabilite per le aziende artigiane. Il Sottosegretario di Stato Martoni assicura il suo interessamento in proposito.

La Commissione vota quindi a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge n. 3521.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di un ufficio nazionale di collocamento della gente dell'aria » (3469).

Il Relatore Veronesi illustra il disegno di legge, che, in attuazione dell'articolo 740 del Codice della navigazione, disciplina su basi nazionali il collocamento della gente dell'aria attraverso un ufficio con sede a Roma presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di una sezione distaccata a Milano.

Il deputato Di Mauro Luigi chiede un rinvio della discussione affinché siano sentite le organizzazioni sindacali.

Aderiscono alla richiesta i deputati Guerini Giorgio e Scalia.

Il Presidente Zanibelli rinvia quindi la discussione ad altra seduta, rivolgendo invito al Governo a sentire le organizzazioni sindacali sull'argomento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

### IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 2 MARZO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

Prima di iniziare la discussione sul disegno di legge all'ordine del giorno, l'onorevole Scarpa fa presente, a proposito della proposta di legge sui concorsi dei sanitari ospedalieri, che dovrebbe essere raggiunto tra i gruppi un accordo in base al quale, per accelerare l'approvazione della proposta stessa, si eviterà in Aula la discussione. Tale comportamento il suo gruppo intende seguire

nel caso in cui tutti gli altri gruppi facciano altrettanto. Ove un tale accordo non sarà raggiunto sarebbe opportuno restituire la proposta alla Commissione in sede legislativa.

L'onorevole Lattanzio ritiene non sia questa la sede per assumere un impegno quale è quello prospettato dall'onorevole Scarpa non potendosi alcun membro della Commissione impegnare in tal senso.

Il Ministro Mariotti riconosce il significato politico della proposta Scarpa e prega il Presidente della Commissione di rendersi interprete nella sede competente delle preoccupazioni da lui espresse in relazione specialmente ad una eventuale ripresa dello sciopero da parte dei medici.

Il Presidente dichiara di aver già interessato la Presidenza della Camera e di aver avuto assicurazioni per una sollecita discussione del provvedimento.

#### DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera » (*Parere della I, II, V e XIII Commissione*) (3251);

LONGO ed altri: « Norme per l'ordinamento sanitario, tecnico ed amministrativo dei servizi degli ospedali pubblici e del personale sanitario » (*Parere della I, II, V, VI e XIII Commissione*) (444);

DE MARIA e DE PASCALIS: « Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali » (*Parere della II, VIII e XIII Commissione*) (1483);

ROMANO e NICOLAZZI: « Norme generali per l'ordinamento del servizio ospedaliero nazionale » (*Parere della I, II, V e XIII Commissione*) (2908).

Si passa all'esame dell'articolo 16 del testo governativo. L'onorevole De Lorenzo illustra un suo emendamento sostitutivo all'articolo 16 spiegando di non poter condividere l'impostazione generale del disegno di legge che si basa tutto sulle regioni. In particolare poi il controllo e la vigilanza sugli enti ospedalieri non può essere affidata se non ad organi dello Stato unici garanti di una buona amministrazione.

L'onorevole Alboni illustra un emendamento soppressivo delle parole: « intendendosi sostituiti al prefetto o prefettura il medico provinciale » al primo comma, ritenendo la dizione superflua; propone altresì di sopprimere il secondo comma, che prevede l'inclusione del medico provinciale nella commissione di controllo, spiegando che nella commissione stessa c'è già un rappresentan-

te del Governo; in linea subordinata propone che il medico provinciale faccia parte della Commissione in sostituzione del membro di nomina governativa già previsto.

L'onorevole Barba illustra, ritenendolo fondato, un emendamento soppressivo della lettera c) presentato dall'onorevole Storti ed altri.

Il relatore onorevole Lattanzio ritiene improponibile l'emendamento De Lorenzo, in quanto il controllo sugli enti locali è affidato dalla Costituzione alla regione; ritiene che l'emendamento soppressivo Alboni potrebbe essere accolto, ma che si tratti di una chiarificazione della legge che è meglio mantenere; è contrario alla soppressione del secondo comma e alla soppressione della lettera c) di cui all'emendamento Storti.

Il Ministro Mariotti si rimette alle osservazioni del relatore.

L'onorevole De Lorenzo non insiste per la votazione del suo emendamento, l'onorevole Alboni e l'onorevole Barba ritirano i propri emendamenti relativi rispettivamente alla soppressione del riferimento al prefetto e alla prefettura e alla soppressione della lettera c).

Il Presidente pone ai voti l'emendamento Alboni soppressivo del secondo comma, che non è accolto; non è parimenti accolto l'emendamento subordinatamente proposto dallo stesso onorevole Alboni.

L'articolo 16 è quindi approvato nel testo governativo, che così recita:

« La vigilanza e la tutela sugli enti ospedalieri è esercitata dalla regione a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo del titolo quinto della legge 10 febbraio 1953, n. 62, intendendosi sostituiti al prefetto o prefettura il medico provinciale.

Il Comitato previsto dall'articolo 55 e le speciali sezioni di esso previste all'articolo 56 della citata legge sono integrati dal medico provinciale, rispettivamente, del capoluogo di regione o della provincia.

Sono sottoposti al controllo di merito del comitato le deliberazioni dello Statuto e quelle previste alle lettere a), b), c), d), e), ed i), del precedente articolo 10 ».

All'articolo 17 l'onorevole Capua presenta un emendamento interamente sostitutivo, che affida al medico provinciale lo scioglimento, in casi determinati, del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero.

L'onorevole Morelli illustra un emendamento al primo comma tendente ad affidare lo scioglimento al presidente della regione su deliberazione della giunta regionale, ricor-

dando che tale potere anche dalla Costituzione è affidato alla regione; invoca i pareri delle Commissioni I e II, che si sono espresse nel senso da lui proposto, e fa rilevare altresì che la norma contenuta nel disegno di legge è in contrasto con quanto precedentemente approvato.

L'onorevole Abbruzzese propone la soppressione dell'ultimo comma, facendo sue le considerazioni svolte dall'onorevole Morelli. Al quarto comma dello stesso articolo l'onorevole Fada propone un emendamento col quale si chiede, per lo scioglimento del consiglio di amministrazione, il conforme parere del consiglio provinciale di sanità.

L'onorevole Cattaneo Petrini propone con un emendamento aggiuntivo di prevedere, avverso l'atto di scioglimento il ricorso al tribunale amministrativo regionale.

Il relatore onorevole Lattanzio si dichiara contrario all'emendamento Capua, mentre si dichiara favorevole, salvo lieve modificazione di forma, all'emendamento Morelli e all'emendamento soppressivo Abbruzzese dell'ultimo comma.

L'onorevole Scarpa, per dichiarazione di voto, sostiene l'emendamento Morelli assumendo tra l'altro che al potere della regione di nominare il Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, è correlativo quello di scioglimento.

Il Ministro Mariotti non è d'accordo sull'emendamento, sostenendo che altro è il potere di controllo sugli atti, che deve essere affidato alla regione, altro è il potere di controllo sugli organi che non può non essere affidato all'autorità centrale; cita a questo proposito alcune sentenze della Cassazione e della Corte costituzionale. Comunque, si rimette alla Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento Morelli è approvato nella seguente formulazione: « ...può essere sciolto con decreto motivato del Presidente della regione su deliberazione della giunta regionale, sentito il medico provinciale ».

Il Presidente pone ai voti successivamente un emendamento, proposto dal Relatore, sostitutivo delle parole: « nei casi in cui non sia in grado di poter regolarmente funzionare », con le altre: « ...in caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio... ». L'emendamento è approvato.

Sono approvati poi successivamente senza modifiche i commi secondo e terzo ed è approvata la soppressione dell'ultimo comma proposta dall'onorevole Abbruzzese.

Il Presidente dichiara poi decaduti gli emendamenti Fada e Cattaneo Petrini.

A seguito delle modifiche apportate l'articolo 17 risulta così approvato:

« Il Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero può essere sciolto con decreto motivato del Presidente della regione su deliberazione della giunta regionale, sentito il medico provinciale in caso di dimissioni della maggioranza del consiglio o quando questo violi persistentemente, nonostante diffida, lo statuto, le norme di legge, di regolamento o le prescrizioni del piano ospedaliero nazionale o regionale, pregiudicando gli interessi dell'ente.

Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente.

Il Consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data di notifica del decreto di scioglimento del consiglio disciolto ».

All'articolo 18 l'onorevole Di Mauro illustra un emendamento tendente ad aggiungere alla lettera *h*) le parole « diagnostico-terapeutica »; l'onorevole Spinelli propone di aggiungere: « locali da adibire a biblioteca e sala di riunione per i sanitari ».

L'onorevole Scarpa illustra un emendamento tendente ad attribuire l'accertamento dei requisiti posseduti dagli ospedali e la loro classificazione al Consiglio regionale. Ritiene che soprattutto la classificazione dell'ospedale non può non essere affidata al Consiglio regionale.

Il relatore onorevole Lattanzio ritiene superfluo l'emendamento Di Mauro e accoglie il principio dell'emendamento Spinelli che viene proposto dagli onorevoli Usvardi e Barba con la seguente diversa formulazione: « biblioteca e sala di riunioni ». Per quanto concerne l'emendamento Scarpa il relatore Lattanzio si dichiara contrario e così il Ministro. Posto ai voti l'emendamento Scarpa è respinto, mentre è accolto l'emendamento Spinelli-Usvardi-Barba. L'onorevole Di Mauro ritira il proprio.

A seguito delle modifiche apportate l'articolo 18 è così approvato:

« Gli ospedali, oltre a soddisfare le esigenze dell'igiene e della tecnica ospedaliera devono avere almeno:

*a*) un servizio di accettazione fornito di necessari apprestamenti per l'igiene personale dei malati e di locali adeguati per l'osservazione dei ricoverati divisi per sesso;

*b*) idonei locali di degenza distinti a seconda della natura delle prestazioni, del sesso ed età dei malati;

*c*) locali separati per l'isolamento e la cura degli ammalati di forme diffuse;

*d*) adeguati servizi speciali di radiologia e di analisi;

*e*) servizi speciali di trasfusioni e di anestesia;

*f*) biblioteca e sala di riunione per i sanitari;

*g*) servizi di disinfezione, lavanderia, guardaroba, fardelleria, bagni, cucina, dispensa;

*h*) servizi di pronto soccorso con adeguati mezzi di trasporto;

*i*) poliambulatori da utilizzarsi anche per la cura post-ospedaliera dei dimessi, per le attività di medicina preventiva e di educazione sanitaria in collegamento con le altre istituzioni sanitarie della zona;

*l*) servizio di assistenza religiosa;

*m*) sala mortuaria e di autopsia secondo le prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria e di quella locale.

L'accertamento della sussistenza di tali requisiti è riservata al medico provinciale competente per territorio, che, riscontrata la rispondenza alle esigenze indicate, classifica l'ospedale attribuendogli la relativa qualifica, sentito il consiglio provinciale di sanità, ed osservate le norme degli articoli da 19 a 24 ».

All'articolo 19 l'onorevole Barba propone un emendamento sostitutivo del primo comma spiegando che la classificazione degli ospedali non deve essere un'operazione meramente meccanica o ancorata al numero dei posti-letto, ma deve riferirsi alla concreta assistenza che l'ospedale può dare e alla funzionalità dello stesso, in relazione poi al rapporto popolazione-ospedale, la relativa decisione deve essere affidata al comitato regionale per la programmazione. La classificazione da lui proposta insieme al collega Usvardi è di: « ospedali di zona, provinciali e regionali ». L'onorevole Capua illustra un emendamento che propone la seguente classificazione degli ospedali: « di base, principali e centrali ». L'onorevole Cattaneo Petrini propone invece la distinzione in ospedali circoscrizionali, principali e centrali. L'onorevole Zanti propone che gli ospedali si distinguano in « di base, principali e centri ospedalieri » e propone altresì di sopprimere al primo comma le parole geriatrici, per lungo-degenti e per

convalescenti, intendendo con questo far rientrare nell'ospedale generale anche queste specializzazioni. L'onorevole Capua propone ancora al secondo comma di aggiungere dopo gli ospedali generali le parole: « che sono solo per acuti e convalescenti » nonché di stabilire che gli ospedali per lungo-degenti provvedono al ricovero e alla cura degli ammalati di forme a lungo decorso o croniche. L'onorevole Zanti propone infine di sentire per le specialità non ufficialmente riconosciute anche il comitato nazionale per la programmazione ospedaliera.

Il relatore onorevole Lattanzio si dichiara favorevole all'emendamento Barba per due motivi: 1) perché l'organizzazione ospedaliera ha una base territoriale, 2) perché la composizione dei consigli di amministrazione è ancorata alle circoscrizioni amministrative; degli emendamenti Zanti accetta solo la soppressione del termine: « geriatrici »; respinge tutti gli altri e respinge altresì ogni diversa classificazione degli ospedali.

L'onorevole Di Mauro per quanto riguarda la classificazione dichiara di non poter accettare le conclusioni del relatore, come non può accettare il formarsi di compartimenti stagno nell'ambito degli ospedali dal momento che le moderne tendenze scientifiche della medicina sono per la concentrazione di tutte le malattie nell'ospedale ad esclusione dei sanatori e degli ospedali psichiatrici.

L'onorevole Scarpa insiste sul principio che la classificazione degli ospedali non può essere ancorata al criterio territoriale.

Il Ministro Mariotti si dichiara d'accordo con il relatore spiegando che le esigenze delle popolazioni saranno tenute presenti in sede di formulazione del piano regionale.

Il Presidente pone ai voti l'emendamento Barba-Usvardi che è accolto. Restano quindi preclusi gli analoghi emendamenti Capua, Zanti e Cattaneo Petrini. È posto altresì in votazione e respinto l'emendamento aggiuntivo Zanti all'ultimo comma.

A seguito delle modifiche apportate l'articolo 19 è così approvato:

« Gli ospedali sono generali e specializzati, per lungodegenti e convalescenti.

Gli ospedali generali si classificano nelle seguenti categorie:

- a) ospedali di zona;
- b) ospedali provinciali;
- c) ospedali regionali.

Gli ospedali generali provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi in reparti di

medicina generale, chirurgia generale e di specialità.

Gli ospedali specializzati provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi di malattie che rientrano in una o più specialità ufficialmente riconosciute.

Per le specialità non ufficialmente riconosciute la qualifica di ospedale specializzato è determinata con decreto del Ministro per la sanità, sentito il consiglio superiore di sanità ».

All'articolo 20 l'onorevole Di Mauro presenta un emendamento tendente a sostituire nel titolo la parola « zona » con la parola « base »; l'onorevole Barba illustra un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo tendente a classificare l'ospedale generale di zona in relazione ai reparti in esso esistenti.

L'onorevole Fada, con un emendamento sostitutivo al primo comma intende classificare gli ospedali generali di zona quelli con almeno 130 posti-letto e che servono una popolazione da 25.000 a 50.000 abitanti, lo stesso criterio di riferimento ad una popolazione di 25-50 mila abitanti è proposto dall'onorevole di Mauro, il quale propone anche di cambiare l'espressione « zona » con l'espressione « base » nel corso dell'articolo, questa stessa formulazione è proposta dall'onorevole Capua. Al secondo comma l'onorevole Morelli illustra un emendamento Di Mauro ed altri tendente ad aggiungere all'ospedale di cui si tratta una sezione di geriatria ed una sezione di ortopedia-traumatologia nelle zone ad alta concentrazione industriale. Fa presente la esigenza irrinunciabile di questa istituzione nelle zone ove particolarmente numerosi sono gli infortunati del lavoro e del traffico. Le stesse considerazioni fanno gli onorevoli Scarpa e Di Mauro. Contrari si dichiarano invece gli onorevoli Bemporad e Cortese. L'onorevole Cattaneo Petrini Giannina propone l'aggiunta di laboratori autonomi di patologia e l'onorevole Pasqualicchio il servizio di radiologia e del laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.

Il relatore onorevole Lattanzio si dichiara favorevole all'emendamento Barba-Usvardi con una aggiunta, proposta dagli onorevoli Spinelli-Fada tendente ad aggiungere « i relativi servizi speciali », si dichiara contrario agli emendamenti Fada, Di Mauro, Capua, Cattaneo Petrini Giannina e Pasqualicchio.

Il Ministro Mariotti si dichiara d'accordo con il relatore.

Il Presidente pone ai voti l'emendamento Barba-Usvardi con l'aggiunta Spinelli-Fada,

che è approvata. Sono pertanto dichiarati preclusi tutti gli altri emendamenti, ad eccezione del sostitutivo Di Mauro al primo comma, che posto ai voti viene respinto. Per quanto concerne l'ultimo emendamento Di Mauro il relatore onorevole Lattanzio propone di deferire l'istituzione di sezioni di ortopedia-traumatologia nelle zone ad alta concentrazione industriale al piano regionale per la programmazione. È approvato quindi in tal senso un emendamento proposto dall'onorevole Barba.

A seguito delle modifiche apportate l'articolo 20 è così approvato:

« Sono ospedali generali di zona quelli dotati di distinte divisioni di medicina e chirurgia, ed almeno di una sezione di pediatria ed ostetricia e ginecologia e relativi servizi speciali, nonché di poliambulatori anche per altre più comuni specialità medico-chirurgiche.

Il piano regionale ospedaliero può prevedere in questi ospedali, in relazione alle esigenze particolari di alcune zone, sezioni di ortopedia-traumatologia ».

All'articolo 21 l'onorevole Morelli propone di sostituire nel titolo la parola « provinciali » con la parola « principali ». L'onorevole Barba illustra un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. L'onorevole Fada, con un emendamento sostitutivo del primo comma propone che ospedali generali provinciali siano quelli con almeno 400 posti letto e servano una popolazione fino a 400 mila abitanti. L'onorevole Morelli propone di trasferire il primo comma alla fine dell'articolo. L'onorevole Alboni propone di aggiungere dopo le parole: « ammalati lungodegenti » le parole « di divisione di geriatria ». L'onorevole Cattaneo Petrini Giannina propone un emendamento concernente le scuole convitto per infermieri. L'onorevole Alboni propone infine di sopprimere il quinto comma dell'articolo. L'onorevole Lattanzio si dichiara favorevole all'emendamento Barba, altresì favorevole si dichiara l'onorevole Alboni a condizione di specificare che ospedali specializzati sono solo quelli per la tubercolosi.

Il Presidente pone ai voti l'emendamento sostitutivo Barba con una aggiunta riguardante i centri e le scuole per l'addestramento del personale ausiliario e tecnico. L'emendamento è approvato.

Dichiara decaduti gli emendamenti Fada e preclusi gli emendamenti Morelli, Alboni e Cattaneo Petrini Giannina. L'emendamento soppressivo Alboni dell'ultimo comma è re-

spinto. A seguito delle modifiche apportate l'articolo 21 risulta così approvato:

« Sono ospedali generali provinciali quelli dotati di distinte divisioni di medicina generale, chirurgia generale, ostetricia e ginecologia, pediatria, ortopedia-traumatologia; di distinte divisioni o almeno sezioni di oculistica, otorinolaringoiatria, urologia, neurologia, dermosifilopatia, odontoiatria e stomatologia, malattie infettive, geriatria e per ammalati lungodegenti, salvo che ad alcune di dette specialità non provvedano ospedali specializzati vicini. Gli ospedali generali provinciali devono inoltre essere dotati di distinti servizi di: radiologia e fisioterapia; anatomia e istologia patologica, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, anestesia; riannimazione con letti di degenza; emotrasfusione, farmacia interna.

Possono inoltre avere: servizi di recupero e rieducazione funzionale, servizi di dietetica, servizi di assistenza sanitaria e sociale, servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali; scuole convitto per infermieri professionali e scuole per infermieri generici ed altri centri e scuole per l'addestramento del personale ausiliario e tecnico. Ciascun ospedale generale provinciale dovrà provvedere in ogni caso ad istituire uno o più di tali od altri servizi o scuole ritenuti necessari secondo le prescrizioni del piano regionale.

Devono altresì provvedere alla assistenza dei convalescenti che può essere affidata ad ospedali vicini ».

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 1° marzo 1967, nel comunicato della Commissione Bilancio e Partecipazioni Statali (V), a pagina 3, prima colonna, dopo le parole: « ...che implicino minori entrate tributarie. » inserire:

« Riferendosi poi alla illustrazione svolta dal relatore Ghio, rileva come nessuna norma concordataria preveda esenzioni fiscali in materia di beni mobili, circostanza questa che risulta anche dalla lettura dello scambio di note, nelle quali manca qualsiasi esplicito richiamo a norme contenute nei patti laterali; né, d'altra parte ritiene possa sostener-

si la tesi di una interpretazione estensiva dei trattati internazionali, che la dottrina unanimemente respinge. Nessuna rilevanza assume, poi, a suo avviso, il richiamo della legge 2 ottobre 1942, n. 1252, che esentava i redditi mobiliari della Santa Sede dall'imposta di ricchezza mobile, poiché la emanazione di tale legge risale ad un periodo sospetto, sicché essa può apparire piuttosto un "salvacondotto per la catastrofe" che doveva sommerge il regime fascista di lì a pochi mesi. Quanto all'ordine del giorno Trombetta, approvato nel dicembre 1962 dalla Commissione Finanze e Tesoro della Camera in sede di discussioni sulla "cedolare", e anch'esso richiamato dal Relatore, rileva che detto ordine del giorno impegnava il Governo a non accordare le esenzioni fiscali in materia di imposta cedolare se non nel quadro di accordi internazionali di carattere generale e a certe condizioni (ricorda la proposta adombrata di richiedere alla Santa Sede annualmente lo elenco dei titoli azionari a favore dei quali si sarebbe dovuta disporre l'esenzione della cedolare).

Giudica assai grave e scorretto che il Governo abbia tentato di modificare il sistema legislativo della cedolare con uno strumento atipico quale quello di uno Scambio di note, anziché promuovendo un'autonoma iniziativa legislativa. Tale comportamento risulta aggravato dal fatto che con una lettera del Ministro delle finanze, si è voluto contraddire e disattendere un esplicito voto del Parlamento ».

## CONVOCAZIONI

### IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Venerdì 3 marzo, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione dei disegni di legge:*

Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture (3703) — Relatore: Martuscelli — (*Parere della V Commissione*);

Aumento dello stanziamento previsto dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26, e 18 febbraio 1963, n. 208, per la concessione di contributi integrativi dello Stato per i servizi dei locali

giudiziari (3704) — Relatore: Martuscelli — (*Parere della V Commissione*);

Istituzione di una sezione in funzione di Corte di assise di appello presso la Corte di appello di Catanzaro (2853) — Relatore: Bisantis.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1967, n. 8, concernente « Riapertura dell'Ufficio della Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze » (3767) — Relatore: Pennacchini.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

PENNACCHINI: Modifica dell'articolo 625 del codice penale (3635) — Relatore: Macchiavelli.

### VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Venerdì 3 marzo, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Trasformazione in Università statale della libera Università di Lecce (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3648) — Relatore: Magri — (*Parere della I e della V Commissione*).

*Discussione del disegno di legge:*

Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici (3749) — Relatore: Reale Giuseppe — (*Parere della I Commissione*).

*Discussione della proposta di legge:*

BORGHI ed altri: Interpretazione autentica della legge 31 marzo 1958, n. 165 (3268) — Relatore: Buzzi — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Esame della proposta di legge:*

ROMANATO ed altri: Proroga degli incarichi di insegnamento e soppressione dell'articolo 5 della legge 4 giugno 1962, n. 585 (3765) — Relatore: Racchetti.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa alle ore 22,30.*